



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Demanio e patrimonio

AVVISO ESPLORATIVO PER INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI COPERTE: "DE GREGORIO" -LOTTO 1), "OLIMPIA" - LOTTO 2, DA COMPIERSI MEDIANTE LO STRUMENTO DELLA FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15 DEL D. LGS. N. 50/2016.

CHIARIMENTI

Domanda n. 7

Il paragrafo "Requisiti di partecipazione", al punto 2) "Requisiti speciali", si riferisce ai "requisiti previsti per il concessionario, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 207/2010 attualmente in vigore, (così come espressamente previsto dall'art. 183 citato in relazione ai presentatori delle proposte di finanza di progetto)".

Tenuto anche conto del principio del *favor participationis* e, quindi, escludendo restrizioni in relazione agli operatori che possono presentare le proposte, si chiede conferma del fatto che tale facoltà è concessa anche agli ulteriori soggetti come indicati al comma 17 dell'art. 183, d.Lgs. 50/2016 citato, vale a dire anche ai "soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione (...) associati (...) con gestori di servizi".

Pertanto, si chiede conferma che un progettista dotato dei requisiti per la progettazione dei lavori oggetto della proposta presentata, associato con un gestore di servizi, sia legittimato a presentare la proposta di cui all'Avviso Esplorativo in oggetto.

Risposta n. 7

Alla luce delle finalità della procedura in oggetto e a conferma del principio dell'apertura alla massima concorrenza nella fase di presentazione delle proposte nulla osta all'applicazione del comma 17 dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016 citato.

Domanda n. 8

Sempre avuto riguardo ai soggetti ammessi alla partecipazione, si chiede conferma che tra essi siano inclusi anche coloro che hanno i requisiti di cui all'art. 96, d.P.R. n. 207/2010, anch'esso attualmente in vigore, vale a dire anche "i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico- operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta".

Si chiede, inoltre, conferma del fatto che, per partecipazione "in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta" si intenda l'aver progettato opere analoghe o superiori per importo e natura ovvero aver costruito opere analoghe o superiori per importo e natura ovvero ancora aver gestito opere analoghe o superiori per importo e natura.

Risposta n. 8

In relazione all'interpretazione estensiva data alla qualificazione dei soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 citato e sulla scorta dell'applicazione del comma 17 dell'art. 183 dello stesso D.Lgs. 50/2016 alla fase di presentazione delle proposte, nulla osta all'applicazione dell'art. 96 del DPR 207/2010.

Si conferma inoltre che il riferimento alla natura di opere in precedenza "realizzate" va considerato in senso ampio, con il fine di valutare le esperienze pregresse nel settore specifico di appartenenza del soggetto proponente. Dette esperienze devono poter attestare la capacità dei soggetti in termini progettuali ovvero finanziari o di carattere gestionali.

Domanda n. 9

Da ultimo, avendo sempre riguardo ai Requisiti Speciali, si chiede un chiarimento in relazione all'interpretazione della seguente clausola di cui all'Avviso Esplorativo: "Si ricorda che, qualora l'operatore economico, a causa della forma giuridica posseduta, non abbia capitale sociale, il suddetto requisito richiesto potrà essere dimostrato anche attraverso il patrimonio o il volume d'affari".

In particolare, posto che solo il capitale sociale è un elemento di cui potrebbero non disporre determinati soggetti (es. le associazioni sportive) e che il "volume d'affari" è invece un elemento proprio di qualsiasi operatore giuridico, si chiede conferma del fatto che qualunque concorrente (e, quindi, non soltanto quelli che non dispongano del capitale sociale in ragione della propria forma giuridica) abbia la possibilità di soddisfare il requisito richiesto, in termini di valore, attraverso il "volume d'affari", in modo da evitare interpretazioni discriminatorie e/o violazioni del principio della par condicio. Pertanto, si chiede conferma del fatto che una società che disponga di un capitale sociale ma di valore insufficiente a soddisfare il requisito, possa soddisfare il medesimo requisito in termini di valore attraverso il proprio "volume d'affari".

Risposta n. 9

Si conferma che la mancanza del requisito del capitale sociale nella quantificazione richiesta potrà essere sopperito attraverso il volume d'affari.

Sesto San Giovanni, 27 novembre 2018

Alta Specializzazione
Massimo Martini